

Cooperative sociali – retrospettiva e prospettive

*Il seguente testo è la rielaborazione dell'intervento di apertura
all'evento del 12.11.2021*

“30 anni Legge n. 381/1991”

*curato dalla coop sociale per l'innovazione sociale e la ricerca SOPHIA
su mandato di COOPBUND AltoAdige Südtirol*

Una domanda mi assilla, da quando sono stato invitato a questo incontro.

Che cosa festeggiamo oggi, di preciso?

Mi direte: un lieto evento normativo, avvenuto proprio in questi giorni, trent'anni or sono, allorché la legge 381/1991 riconobbe per la prima volta le cooperative sociali.¹

Eppure – a mio modesto avviso, ma non sono il solo ad affermarlo – la legge 381 è soltanto il certificato di nascita della cooperazione sociale, il punto di arrivo di un lungo processo di gestazione e sviluppo che ha avuto (per dirla con Carlo Borzaga e Alberto Ianes²) un altrettanto lungo “... percorso di consolidamento del volontariato, di risveglio della società civile e di esperienze pionieristiche d'imprenditorialità sociale...”.

Se questo fosse vero, se cioè stessimo, di fatto, festeggiando la **vocazione sociale della cooperazione italiana** (che la legge 381 ha riconosciuto ma non certo inventato), di quanti anni si dovrebbe andare indietro?

Ecco precisata la domanda, da cui parte la mia breve retrospettiva:

Da quando la cooperazione si è impegnata nel settore sociale?

Formulo tre brevissime ipotesi:

1. Fin dalle origini della cooperazione?

Nel 1848 – l'Unità d'Italia non si era ancora fatta – lo Statuto Albertino³ aveva concesso il “... diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi...” permettendo primi esperimenti associativi.

E già la seconda proto-cooperativa in ordine di tempo, la “Associazione artistico-vevtraria di Altare” aveva assunto un chiaro impegno sociale. Infatti, assisteva le vedove dei suoi soci e curava l'istruzione dei loro figli per salvaguardare il futuro dell'arte vevtraria.

2. Dai tempi delle società operaie di mutuo soccorso?

Le mutue hanno avviato l'impegno sociale della cooperazione, dimostrando che i principi mutualistici ben si addicono anche alla gestione di forme di previdenza volontaria e a interventi con sussidi finanziari ai soci.

Seppure organizzate per settori, non si sono sviluppate come associazioni sindacali, anche per le pressioni dei capitalisti nascenti, ma sono rimaste fedeli fino ad oggi al loro impegno a favore dei soci.

3. Dalla nascita della Repubblica?

L'articolo 45 della Costituzione del 1948 è certamente il più autorevole ed esplicito riconoscimento della “...funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. Eppure il termine prescelto, il “riconoscimento”, dimostra che la funzione sociale era preesistente alla Costituzione stessa.

Riconoscimento nato peraltro come compromesso fra posizioni opposte dei padri costituenti, da un lato chi proponeva una definizione della cooperazione come terza forma di proprietà, oltre a quella privata e a quella collettiva-statale, dall'altro la proposta di inserire fra impresa privata e azienda statale una terza entità, realizzata con l'apporto di lavoro e proprietà in forma cooperativa.⁴

Arrivando a parlare di cooperative sociali vere e proprie, troviamo primi esempi della funzione sociale nel corso del “**miracolo economico**” dopo la ricostruzione del Dopoguerra. Lo Stato era impegnato nella conversione dell'Italia da paese agricolo a nazione industriale e aveva accumulato cospicui ritardi nel realizzare

¹ La legge n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” è stata approvata in data 8 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 1991 ed è entrata in vigore il 18 dicembre 1991.

² Vd. Borzaga C. & Ianes A.: “L'economia della solidarietà”. Donzelli editori. 2006

³ Art. 32: “È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica ... Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.”

⁴ Cfr. Bagnoli L, (a cura di): “La funzione sociale della cooperazione”. 2010. Carocci Editore.

taluni diritti costituzionali per i cittadini. Il fondamentale **diritto alla salute**, sancito dall'articolo 32 della Costituzione⁵ del 1948, è stato realizzato solo nel 1978 dopo trent'anni di esperimenti⁶. In questo periodo non è mancato l'impegno di molte cooperative, assai più flessibili degli enti locali e disposte ad assumere un ruolo nel decentramento dell'assistenza sociosanitaria.

Altro esempio è l'articolo 38 della Costituzione⁷ che pone esplicitamente a carico di organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato, fra altri, il compito di **garantire l'educazione e l'avviamento professionale di inabili e minorati**. E qui, fra Stato e mercato, *rectius* fra uno Stato centralista e inefficiente da un lato e operatori di mercato disinteressati e *for profit* dall'altro, la funzione sociale della cooperazione si è potuta manifestare e sviluppare concretamente.

In quegli anni l'impegno del movimento non ha assunto da subito la forma di cooperative sociali, avvalendosi della consolidata forma di **cooperative di produzione e lavoro** che potremmo definire **"a elevato impatto sociale"**.

L'impegno sociale delle imprese cooperative è stato costante e molteplice nei primi anni Settanta, era sorte cooperative di tutto rispetto con attività imprenditoriali di successo, nonostante la loro vocazione sociale. Eppure in quel momento storico era apparso sul New York Times il famoso articolo a firma di **Milton Friedman** dal provocatorio titolo **"La responsabilità sociale dell'impresa è aumentare i suoi profitti"**, in cui il futuro premio Nobel per l'economia (1976) aveva affermato che il compito principale di ogni impresa è la creazione di valore economico essenzialmente per gli azionisti, attraverso la massimizzazione del profitto.

La prima cooperativa che oggi si direbbe "sociale", fu costituita il 3 maggio 1972 da ventotto soci fondatori davanti al notaio Vladimiro Clarich di Trieste e perseguiva le finalità statutarie tipiche di una coop di produzione e lavoro.⁸ La rilevanza sociale della **"Cooperativa Lavoratori Uniti C.L.U."** consisteva nel fatto che i soci operavano – a diverso titolo – nell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste, chi in qualità di medici come Franco Basaglia e Danilo Sedmak (l'uno psichiatra, l'altro psicologo), chi con la qualifica di infermiere assieme a numerosi malati psichiatrici, addetti a lavori coatti non retribuiti nell'ambito dell'ergoterapia.

L'omologa della cooperativa arrivò soltanto nel 1973, dopo che la C.L.U. riuscì a superare le opposizioni del Tribunale che non voleva riconoscere lo scopo sociale dell'effettivo reinserimento nella società e della "riabilitazione psico-sociale", negando i diritti civili agli internati nell'ospedale psichiatrico.

Anche i sindacati dei lavoratori fecero resistenza, temendo una concorrenza interna per i posti di lavoro, come pure l'amministrazione ospedaliera, che si trovò a dovere pagare alla cooperativa delle prestazioni che fino aveva ottenuto, seppure in forma coatta e a titolo gratuito, dai suoi soci.⁹

Il modello della **"cooperativa-non-ancora-sociale"** fu ripreso anche altrove e non soltanto nel corso dell'estensione nazionale della **riforma della psichiatria**, avviata da Franco Basaglia.

Altri spazi d'intervento emersero, negli anni successivi, a fronte delle difficoltà dello Stato nel contrastare e curare il fenomeno dilagante delle **tossicodipendenze**, mentre la flessibilità del modello cooperativo riuscì a creare compagini sociali in grado di perseguire la cura e il reinserimento sociale e lavorativo di molti soggetti.

⁵ Art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti..."

⁶ Il servizio sanitario nazionale è stato istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'articolo 45 della legge sul SSN riconosceva la funzione delle "associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale".

⁷ Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. **Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale**. Ai compiti previsti in quest'articolo, provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

⁸ L'atto costitutivo completo della cooperativa è visibile al seguente indirizzo:

http://www.clufbasaglia.it/wp-content/uploads/2017/09/atto_costitutivo1972-1.pdf (accesso 13.10.2021).

⁹ Le prime fatture emesse dalla C.L.U. furono pagate dall'amministrazione ospedaliera solo dopo uno sciopero interno cui parteciparono tutti i soci-lavoratori. Per dettagli su costituzione e avvio della C.L.U. cfr. Torresini L.: "Il lavoro rende liberi?" Editore Ruggieri, 1990 oppure Colucci M. & Di Vittorio P.: "Franco Basaglia". Paravia Bruno Mondadori, 2001. Anche se non è notizia rilevante, va detto che la C.L.U. ha modificato in seguito la propria denominazione in Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Impresa Sociale ed è tuttora operante. Vd. <http://www.clufbasaglia.it/> (accesso 13.10.2021).

Anche l'entrata a regime delle **riforme scolastiche** con l'introduzione del diritto allo studio e del libero accesso all'università¹⁰ ha portato a un maggior ricorso al modello cooperativo per superare la mancanza di strutture e servizi e per dare specifico sostegno a soggetti svantaggiati.

Tutti questi esperimenti si scontravano molto spesso con il **rifiuto dei Tribunali di omologare** le cooperative; le motivazioni erano peraltro coerenti con la legislazione vigente: i giudici rilevavano che l'attività era sostanzialmente estranea al concetto di impresa.¹¹ E l'intento di estendere i servizi prodotti a soggetti terzi, estranei alla compagine sociale, causava la mancanza del requisito di mutualità.¹²

Nel decennio successivo all'esperimento della C.L.U. il riconoscimento del nuovo modello cooperativo si è fatto via via più urgente, sia per porre fine a modalità di gestione spesso volontaristiche e improvvisate, sia per evitare altre forme di contenzioso con la normativa vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo va qui ricordata l'occupazione, parzialmente remunerata, di persone affette da invalidità totale, già titolari di pensione di invalidità. Quest'aspetto contravveniva alla legislazione fiscale vigente.

Uno stimolo ad ammettere e regolamentare le cooperative che operavano nel campo sociale, venne dal **XXVII congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale**, svoltosi a Mosca nel 1980, dove si deliberò¹³ di promuovere la creazione di nuove forme di cooperazione affinché il movimento, basandosi su precetti morali tipici dell'idea cooperativa, potesse **contribuire a migliorare la situazione della società** e a realizzare un mondo migliore.

Nello stesso anno **Confcooperative** avviò al proprio interno il Segretariato delle cooperative di assistenza e solidarietà sociale.¹⁴

In seguito iniziò (finalmente) la sensibilizzazione, a cura delle centrali cooperative, di esponenti parlamentari verso l'esigenza di riconoscere e disciplinare quello che stava diventando un nuovo settore cooperativo. Ciononostante ci sono volute tre legislature parlamentari per passare dalla prima proposta all'approvazione definitiva!

Siamo nel **1981**, dieci anni e due mesi circa prima della legge definitiva, e il 16 settembre 1981 la Camera dei Deputati è chiamata per la prima volta a occuparsi delle **"cooperative di solidarietà sociale"**.¹⁵

L'Onorevole Franco Salvi¹⁶ assieme ad altri firmatari democristiani deposita la proposta di legge n. 2828, motivandola fra l'altro con l'affermazione che *"...negli ultimi anni è entrata progressivamente in crisi l'idea che lo Stato possa giungere a soddisfare i bisogni diffusi della comunità ... è sorto un fenomeno assai significativo che pur senza porsi come ipotesi risolutiva può forse offrire un indizio intorno alla strada da seguire ... ci si riferisce al numero sempre maggiore di persone che organizzandosi in varie forme s'impegnano direttamente per soddisfare alcuni degli interessi diffusi ... la cultura, l'assistenza, la scuola, l'animazione sociale ... tradizionali modelli previsti dalla legislazione sono obsoleti e inadeguati..."*.¹⁷

¹⁰ Vd. Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 "Istituzione e ordinamento della scuola media statale" e la Legge 11 dicembre 1969, n. 910 "Provvedimenti urgenti per l'Università".

¹¹ L'obiettivo dichiarato della base sociale, pur partendo da interessi e aspettative diversi, era di proiettare all'esterno i vantaggi principali generati dall'attività collettiva di imprenditoria sociale. D'altronde una compagine di soci disomogenea, spesso composta contemporaneamente da familiari di soggetti svantaggiati, professionisti, medici, operatori sociosanitari, insegnanti volontari e finanziatori era (giudicata) priva delle competenze tipiche dei soci di cooperative di produzione e lavoro e quindi ritenuta incapace di gestire un'impresa.

¹² La motivazione per negare la sussistenza del requisito di mutualità si basava sulla destinazione del prodotto dell'attività sociale a terzi non-soci, il che configurava secondo i Tribunali o attività d'impresa lucrativa oppure un'associazione.

¹³ La delibera dell'A.C.I. venne presa sulla base del rapporto del canadese Alexander Fraser Laidlaw ("La cooperazione nell'anno 2000") che sollecitava il rafforzamento di iniziative cooperative in grado di valorizzare il tessuto solidale presente nelle comunità locali, al fine di consentire l'inclusione sociale di persone svantaggiate.

¹⁴ Al Segretariato di Confcooperative fece seguito nel 1988 la costituzione di Federsolidarietà. L'analogha associazione interna della Lega delle Cooperative, denominata Legacoopsociali, è stata costituita soltanto nel settembre del 2005.

¹⁵ Tutti i riferimenti ad atti parlamentari sono tratti dai seguenti siti (ultimo accesso 13.10.2021):

www.senato.it/sitostorico/home oppure <https://storia.camera.it/> o <https://legislatureprecedenti.camera.it/>

¹⁶ Il democristiano Franco Salvi nel 1981 era alla sua quarta legislatura e fungeva da capo della segreteria di Aldo Moro. Il prossimo 13 dicembre 2021 avrebbe compiuto 100 anni. Dettagli tratti da:

www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=SALVI_Franco (ultimo accesso 13.10.2021)

¹⁷ La relazione contiene motivazioni dettagliate dell'affermazione che fondazioni e le associazioni non sono idonee a sostenere un intervento sociale e di pubblica utilità.

La proposta di legge intendeva istituzionalizzare il nuovo modello cooperativo con la semplice aggiunta dell'**art. 2511-bis al codice civile**, che definiva "cooperative di solidarietà sociali" le imprese che svolgono la propria attività allo scopo di soddisfare interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, culturali, sportivi e ricreativi anche di non soci. Il testo prevedeva già anche agevolazioni fiscali, l'esenzione dai contributi di revisione e il divieto di distribuire utili a qualsiasi titolo ai soci.

Il progetto di legge non ebbe seguito nell'ambito dei lavori parlamentari per tutta la durata dell'ottava legislatura¹⁸, ma fu fatto oggetto di molte analisi, di studi e prese di posizione, nonché di un convegno della Fondazione Zancan.¹⁹

Non ebbero destino migliore nemmeno le altre proposte, presentate sia alla Camera sia al Senato dai diversi schieramenti politici, nel corso della successiva nona legislatura e nella prima parte della decima.²⁰

In questo periodo entrò in uso una prima classificazione per le nuove cooperative, peraltro già introdotta nell'ordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige nel 1988 con la legge regionale sulla cooperazione di solidarietà sociale.²¹

La L. R. n. 24/1988 fu la prima legge regionale, emanata per sopperire alla mancanza di un quadro normativo nazionale. Essa prevedeva tre categorie distinte:

- cooperative di solidarietà sociale,
- cooperative di produzione e lavoro integrate
- cooperative di servizi sociali.

Con la costante crescita del numero di "cooperative-non-ancora-sociali" operanti in un vuoto normativo²² andò aumentando anche la **pressione della base sulle centrali cooperative** – la più sensibile e attiva si dimostrò Confcooperative²³ – e perfino la Commissione centrale per le cooperative²⁴ sollecitò una regolamentazione del settore. Si fece strada il convincimento che non si poteva lasciare abbandonato a se stesso, in un pericoloso vuoto normativo, un fenomeno promosso da gruppi di cittadini liberamente associati che avevano dato vita e continuità a servizi in grado di affrontare i problemi sociali trascurati dal sistema di welfare italiano.

Felice Scalvini, curatore, per sua stessa ammissione, del primo disegno di legge presentato dall'On.le Franco Salvi, in un recente editoriale²⁵ ricorda perfino un "aut aut" del Ministro del Lavoro Carlo Donat Cattin che, di fatto, impose alle Centrali un'agenda legislativa che aveva al primo punto la cooperazione sociale e altri a seguire, a patto che il primo fosse chiuso. Si arrivò pertanto a un negoziato vero, il quale, aggiungo io, essendo stato imposto a centrali cooperative arroccate su posizioni ideologiche contrastanti²⁶ non poté che

¹⁸ VIII Legislatura: 20 giugno 1979-11 luglio 1983.

¹⁹ Gli atti del convegno tenutosi a Malosco (TN) sono stati pubblicati nel volume: AA.VV. "La cooperazione nell'ambito dei servizi sociali", Fondazione Zancan, Padova, 1982.

²⁰ IX Legislatura: 12 luglio 1983-1 luglio 1987 – X Legislatura: 2 luglio 1987-22 aprile 1992.

²¹ La legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" è tuttora in vigore per la parte non modificata dalla disposizione dell'articolo 9 della legge 381/1991 che imponeva alle Regioni di emanare norme di attuazione della legge 381 entro un anno dalla data di entrata in vigore.

²² Franco Salvi, rieletto come senatore nella X legislatura, nella proposta n. 173 del 9 luglio 1987 afferma che il fenomeno delle cooperative è in grande espansione, essendosi raddoppiato ogni anno dal 1980 in poi; la sua relazione cita una ricerca effettuata su 253 cooperative, pari a circa un quarto della realtà nazionale esistente alla fine del 1986. L'attività delle cooperative analizzate, realizzata attraverso 739 strutture di servizio o di lavoro, ha interessato 15.663 utenti, di cui 1.546 inseriti in attività lavorative, mentre erano 4.051 i volontari e 2.312 i lavoratori retribuiti – soci e non – operanti al 31 dicembre 1986.

²³ Nel mese di giugno 1985 Confcooperative organizzò la prima Assemblea nazionale delle cooperative di solidarietà sociale ad Assisi che creò un Comitato nazionale di coordinamento e promozione, da cui nel 1988 nacque Federsolidarietà con 669 cooperative aderenti.

²⁴ Nella seduta del 9 maggio 1984 la Commissione aveva espresso all'unanimità l'auspicio che "in sede legislativa sia sollecitamente provveduto a delineare, in armonia e specificazione della nuova prevista disciplina organica degli enti cooperativi, una speciale normativa per quanto concerne le cooperative di solidarietà sociale, addivenendosi altresì a stabilire – in ragione della particolare rilevanza sociale della funzione e dell'opera da esse svolta – apposite agevolazioni fiscali in loro favore".

²⁵ Cfr. Scalvini F. "Trent'anni di 381: una incompiuta di successo". In: *Impresa Sociale* – Editoriale del numero 3/2021 <https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/numero/rivista-num-3-2021>

²⁶ Secondo Scalvini il contrasto consisteva principalmente nel ruolo della cooperazione sociale: Per Confcooperative il vincolo mutualistico era un'insostenibile e ingestibile camicia di forza per le coop di solidarietà sociale che rappresen-

portare a **soluzioni di compromesso**. E così, il 15 luglio 1991 fu predisposto un **disegno di legge “unificato”**, nel quale confluirono, a cura del Presidente della Camera in persona, le varie proposte in circolazione nei due rami del Parlamento.

In quattro mesi da quel momento nacque la legge 381, come la conosciamo oggi, istitutiva delle “cooperative sociali”. Si abbandonò il termine solidarietà e le tre categorie ipotizzate nelle precedenti proposte, introducendo due aree di attività, da cui derivò la distinzione in “Tipo A” e “Tipo B”.

Questa classificazione negli ultimi tempi è stata finalmente superata in alcune regioni italiane²⁷ con la previsione di uno **scopo plurimo** che non potrà non incidere positivamente sugli sviluppi futuri del settore.

Dal mio punto di vista, la legge 381 ha dimostrato innanzitutto che il movimento cooperativo, quando ci si mette, è in grado di **anticipare di molto l'intervento da parte del legislatore**. Infatti, le cooperative (non ancora sociali) hanno saputo reagire con prontezza di riflessi ed efficacia, intervenendo a fronte di nuovi bisogni sorti nella società, cioè anche al di fuori della propria base sociale, ben prima dell'emanazione di disposizioni normative in merito.

Ecco perché festeggiamo una legge! Perché era voluta dal basso ed è stata emanata *ex post* per riconoscere e disciplinare una situazione creata di fatto e con largo anticipo dall'impegno sociale della cooperazione.

In seguito, la legge 381 è rimasta del tutto invariata per cinque anni e ancora oggi nove dei dodici articoli sono vigenti nella loro formulazione iniziale, ma hanno pur sempre trent'anni. Sono convinto che uno scambio di idee sul fabbisogno di manutenzione della legge 381 ci terrebbe impegnati per tutta la giornata.

Le poche seppur rilevanti **modifiche** finora intervenute le conosciamo tutti: esse hanno modificato i **rapporti con la pubblica amministrazione e l'attività nei confronti della categoria svantaggiata dei carcerati**, ma non hanno inciso sul riconoscimento come modello autonomo d'impresa mutualistica che non persegue solo l'interesse dei soci ma anche quello dell'interesse generale della comunità.

Una più recente **integrazione** – non una modifica, quindi – ha ampliato il novero delle attività previste per le cooperative sociali di tipo A, introducendo come possibili ambiti operativi una parte delle attività ammesse per i soggetti del terzo settore, ma questo evento non fa ancora parte di una retrospettiva.

La legge 381 è una legge, per così dire, di “iniziativa cooperativa”. Il movimento ha iniziato ad assecondare nuovi bisogni socio-economici senza attendere che il legislatore intervenisse di sua iniziativa, ma costringendolo di fatto a intervenire *ex post*, sulla base dei successi conseguiti.

L'esperienza si sta ripetendo con le **cooperative di comunità** dei giorni nostri, che – tuttora in assenza di quadro normativo nazionale – hanno ulteriormente allargato il *target* rispetto alle cooperative sociali, coinvolgendo non più solo persone svantaggiate estranee alla base sociale, ma anche beni comuni e immateriali del territorio, la “comunità” nel vero senso della parola. Questo modello cooperativo nemmeno tanto nuovo, ormai, è tuttora in attesa di un quadro normativo certo, ma anche qui all'interno del movimento, c'è chi ha dubbi e chi tentenna. Fortunatamente c'è chi assume l'iniziativa e inizia a operare sulla base di un nuovo modello di impegno sociale, senza attendere il legislatore²⁸ – una prima coop di comunità è già al lavoro anche in provincia di Bolzano, pur priva di un corretto inquadramento e riconoscimento.

Per raggiunti limiti di tempo, mi devo fermare qui, e per raggiunti limiti di età mi astengo volutamente dal formulare previsioni e ipotesi su futuri sviluppi della cooperazione sociale.²⁹ Chi mi conosce sa che, se pro-

tavano nuove organizzazioni capaci di autogestirsi per offrire alle comunità locali la possibilità di rispondere ai propri bisogni sociali, in alleanza con le pubbliche amministrazioni, ma non al loro servizio. Legacoop voleva che l'espansione del welfare pubblico si realizzasse con il supporto dei soci-lavoratori delle cooperative, per evitare di modificare la governance mutualistica dell'impresa, che deve restare limitata agli operatori sociali. Legacoop era preoccupata del protagonismo dei volontari, in quanto possibile causa di conflitti tra interessi diversi (competizione al ribasso con i lavoratori) e voleva consolidare la cooperazione di lavoro sociale, creando un canale privilegiato con le amministrazioni pubbliche in ragione della funzione sociale che comunque caratterizza la cooperazione rispetto alle altre imprese.

²⁷ La Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha autorizzato l'esercizio contemporaneo delle due attività con delibera N. 175 del 10.10.2016.

²⁸ Un approfondimento sul fenomeno delle cooperative di comunità si trova in Mori P.A. & Sforzi J.: “Imprese di comunità”. 2018. Il Mulino.

Le perplessità sul riconoscimento giuridico delle cooperative di comunità sono stati esposti al corso del XIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale a Roma nel 2019 (cfr. <https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2019/06/borzaga-sforzi.pdf> ultimo accesso 13.10.2021).

²⁹ Pubblicazioni recenti che trattano di possibili sviluppi futuri della cooperazione sono p. es.: Carlo Borzaga “Cooperative da riscoprire”. 2018. Donzelli Editore e Vincenzo Mannino “Cooperative 2030 plus”. 2021. ECRA.

seguissi il mio discorso, ripeterei quanto vado affermando da tempo, cioè che **lo sviluppo della cooperazione sociale è legato a filo doppio allo sviluppo della società.**

Se la società sta cambiando, le **cooperative sociali devono adeguarsi e innovarsi**, altrimenti perdono quella sensibilità e capacità di assecondare nuovi bisogni che in passato hanno acquisito, anche anticipando il legislatore.

Gli strumenti ci sono, lo va dicendo Carlo Borzaga, oggi purtroppo assente, che vede nei **contratti di rete** lo strumento per mettere a frutto l'esperienza acquisita nell'inserimento lavorativo, adeguandola alle esigenze del mercato del lavoro nel terzo Millennio.³⁰

Contratti di rete, e – aggiungo io – altri modelli innovativi di collaborazione e non certo un proliferare di costituzioni di nuove cooperative sociali all'interno di un numero già "considerevole" di centrali cooperative per il nostro piccolo territorio.

Ci sono i **consorzi di cooperative sociali** che personalmente vedrei bene nel realizzare p. es. un sistema di gestione del "**Dopo di noi**", ambito specifico e specialistico, dove il legislatore una volta tanto ha anticipato il movimento e dove l'esperienza delle cooperative sociali nell'assistenza a soggetti deboli potrebbe unirsi con nuove competenze nella gestione dei patrimoni con vincolo di destinazione a favore di eredi disabili.

Ma innanzitutto c'è la **demografia** che attende un rinnovato impegno delle cooperative sociali, se è vero – e cito una recente intervista di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'ISTAT – che il 2021 ci regalerà un record negativo nella crescita della popolazione con meno di 400.000 nascite³¹ a fronte di 59,2 milioni di abitanti. Di questi **oltre il 23% appartiene alle fasce di età dai 65 anni in su** e la quota degli over 65 è in costante aumento. Che cosa offriranno le cooperative sociali a questo nuovo *target*?

Fra vent'anni molti esponenti della terza età diventeranno soggetti passivi di assistenza e cura e si rivolgeranno alle cooperative sociali. Ma fino a quel momento questi soggetti potrebbero essere attivi in una "**silver economy**" moderna, con le caratteristiche del modello tedesco delle "Senioren-genossenschaften". La cooperazione sociale nostrana può dirsi pronta per produrre innovativi modelli mutualistici? E cosa faranno le cooperative sociali tipo B per i loro ex-dipendenti svantaggiati, una volta che questi saranno diventati "**pensionati svantaggiati**"?

I semplici sviluppi della demografia, che per definizione sono prevedibili e inarrestabili, comportano nuovi campi di attività per le cooperative sociali.

La legge 381 è già pronta per l'uso anche nella sua versione attuale, da esattamente trent'anni.

oscar.kiesswetter@rolmail.net

³⁰ Cfr. EURICSE (2021). Reti tra imprese per l'inserimento lavorativo. Research Reports, n. 21 | 2021.

³¹ Nel 2008 erano state registrate nelle anagrafi comunali 576.659 nascite con 69,0 milioni di abitanti; nel 1964 ci furono 1.016.120 nascite con 51,4 milioni di abitanti Fonte: <https://www.istat.it/it/files//2010/12/intervista-Blangiardo.pdf> e <https://ourworldindata.org/world-population-growth>